



**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'EROGAZIONE DI SUSSIDI E BENEFICI
ECONOMICI DI NATURA
SOCIO/ASSISTENZIALE E PER IL
RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE.**

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 9 DEL 27.03.2009**

Art. 1 Oggetto del Regolamento.

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità per l'erogazione di sussidi e benefici economici di tre tipi:

- a) di natura socio – assistenziale: assistenza economica continuativa e straordinaria;
- b) di sussidi a titolo di rimborso spese sanitarie;
- c) di rimborso di spese sostenute per recarsi in presidi sanitari.

Art. 2 Beneficiari.

1. Sono beneficiari di sussidi di cui all'art. 1 le seguenti tipologie di persone:

- a) Nuclei familiari, o singoli individui, i cui redditi, per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, non superino i limiti stabiliti dalle norme regionali (rideterminati annualmente dalla Regione) in vigore alla data della presentazione della domanda di contributo;
- b) Persone indigenti il cui stato di grave disagio economico sia stato accertato, in base ai parametri sanciti dalla L.R. n. 23/2005 e succ. mod. ed int., e dal Servizio Sociale;
- c) Persone anziane e/o adulte ricoverate in strutture socio sanitarie, la cui retta a carico totale o parziale del Comune, non sia sufficiente al pagamento delle spese mediche;
- d) Minori istituzionalizzati e/o affidati;
- e) Persone in momentaneo stato di difficoltà economica, accertato dal servizio sociale.

2. Per le persone di cui ai punti a), c), ed e) la disciplina troverà applicazione soltanto entro il limite degli stanziamenti destinati all'erogazione di sussidi economici straordinari per la finalità indicata.

Art. 3 Finalità.

1. Con il presente Regolamento il Comune di Boroneddu intende tutelare i livelli essenziali di assistenza così come previsto dall'art. 28 della L.R. n. 23/2005 ed il diritto alla salute delle persone e dei nuclei più esposti al bisogno, in ottemperanza agli artt. 32 e 38 della Costituzione.

Art. 4 Condizioni di ammissione al beneficio.

1. Sono ammessi al sussidio i soggetti in stato di bisogno in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Essere cittadino italiano;
- b) Essere residente nel comune di Boroneddu da almeno 6 mesi;
- c) Trovarsi nella condizione di bisogno economico di cui all'art. 1;
- d) Non aver diritto ad altro titolo all'esenzione della spesa sanitaria;
- e) I cittadini stranieri e gli apolidi residenti nel Comune che hanno diritto alle prestazioni del S.S.N. e che siano residenti da un periodo non inferiore ai sei mesi.

2. Saranno esclusi dal beneficio, e tenuti alla restituzione di eventuali somme già percepite, i soggetti il cui tenore di vita, a seguito di accertamenti dell'Ufficio, risulti in contrasto con la situazione reddituale dichiarata.

3. Possono presentare domanda di contribuzione i soggetti che si trovino nelle condizioni previste al comma 1 del presente articolo, che non possano essere inseriti nei "programmi di contrasto della povertà e reddito di cittadinanza" previsti dall'art. 33 della L.R. n. 23/2005. Sarà pertanto cura del Responsabile del Servizio Sociale, all'atto della sottoscrizione della richiesta di contribuzione, verificare se il cittadino possa godere dei benefici previsti dall'art. 33 suddetto.

Art. 5 Attribuzioni.

1. La competenza della gestione è attribuita al Responsabile dei Servizi Sociali.
2. Il servizio competente dovrà:
 - istituire un registro (possibilmente anche informatico) dei richiedenti il beneficio;
 - costituire un fascicolo personale per l'istruttoria e la conservazione degli atti;
 - esprimere il parere relativo alla concessione del contributo;
 - espletare le funzioni di controllo per quanto di sua competenza e nei limiti previsti;
 - coordinare gli interventi con le istituzioni sanitarie, quando si rende necessario;
 - richiedere compatibilmente con la normativa vigente, ogni atto o documento ritenuto utile ai fini dell'istruzione della richiesta così come acquisire, ovunque disponibile, ogni elemento di conoscenza;

Art. 6 Definizione di sussidi di natura socio – assistenziale.

1. Sono da considerarsi sussidi di natura economica:
 - A) l'assistenza economica continuativa, da erogare a favore di persone in stato di bisogno economico accertato e documentato secondo i parametri reddituali stabiliti per l'anno 2008 nella tabella delle risorse economiche **corrispondenti al minimo vitale** per i nuclei familiari, nel modo seguente:

TABELLA A		
Componenti nucleo familiare	Scala di equivalenza	Minimo vitale annuo
1	70	€ 4.052,54
2	100	€ 5.789,33
3	130	€ 7.526,15
4	160	€ 9.262,96
5	185	€ 10.710,30
6	205	€ 11.868,16
7	220	€ 12.736,58

(Tali parametri sono aggiornati annualmente dalla direzione Generale delle Politiche Sociali tramite determinazione resa nota a tutti i Comuni della Sardegna).

Secondo quanto stabilito dalla L.R. n. 23/05 e precisamente dall'art. 27 la R.A.S. dovrebbe emanare un Regolamento di attuazione in armonia con quanto previsto dalla normativa in materia di I.S.E.E., per la determinazione degli elementi reddituali e patrimoniali. Fino a quel momento questo Comune applicherà le tabelle su esposte e si avvale della facoltà di applicazione del

Regolamento di attuazione regionale di cui sopra al momento della sua effettiva approvazione.

- b) contributi economici per soggiorni climatici per anziani e disabili, a cui si applicano obbligatoriamente i parametri di cui alla tabella A;
- c) l'assistenza economica straordinaria che viene erogata in condizioni di momentanea difficoltà economica accertata e documentabile, anche a titolo di Rimborso spese sanitarie (di cui al successivo art. 7). In questo caso il reddito superiore alle soglie stabilite con la Tabella A), di cui sopra, non potrà essere motivo di esclusione se il richiedente riesce a documentare appunto le maggiori spese sostenute nell'anno in corso. In ogni caso tali spese devono superare di almeno il 20% l'ammontare del reddito dichiarato nell'anno precedente;

Si specifica, che in ogni caso, il servizio sociale del Comune è tenuto a predisporre per il soggetto richiedente il beneficio un piano di inserimento socio/lavorativo (es. lavori di pubblica utilità, inserimento in associazioni di volontariato ecc...). Non saranno cioè corrisposte Assistenze economiche senza la corresponsione di una prestazione lavorativa almeno che non si possa svolgere attività per un problema di carattere fisico o per motivi di salute.

Art. 7 Definizione di spese sanitarie

1. Ai sensi del presente regolamento sono da considerarsi spese sanitarie e, pertanto, oggetto di rimborso totale o parziale, a titolo di assistenza economica straordinaria, nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'ente:

- **a.** acquisto di farmaci e specialità farmaceutiche particolarmente onerose a totale carico del paziente;
- **b.** i ticket sulle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale;
- **c.** le protesi e ogni altra spesa di carattere sanitario non rimborsabile dal S.S.N.;
- **d.** eventuali rimborsi spese di viaggio e/o di soggiorno per persone che si devono sottoporre a cure o terapie fuori dal territorio coincidente con il Distretto Sanitario di riferimento, perché nel territorio distrettuale di riferimento non sono presenti.

Art. 8 Entità dei contributi.

1. Annualmente la quota destinata dal Comune, dal fondo unico, all'Intervento "Assistenza economica" deve essere destinata per ¼ (un quarto) alla tipologia di sussidi di cui al le lettere c) e d) dell'art. 6 e per un altro quarto (1/4) per i sussidi della tipologia previsti dall'art. 7.

2. In caso in cui nel corso di un anno siano presentate più domande tali da non consentire il soddisfacimento di tutte, la Giunta con propria deliberazione, potrà eventualmente utilizzare le somme destinate alla normale assistenza economica, nel caso in cui non siano state già utilizzate.

3. Il sussidio a titolo di assistenza economica continuativa viene determinato in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella A dell'art. 6 del presente Regolamento:

Minimo Vitale : Nr. componenti: 12 mesi

4. Il sussidio a titolo di assistenza economica straordinaria non può superare del 50% il totale delle somme spese che sono state documentate al servizio sociale;

5. Il sussidio a titolo di contributi economici per soggiorni climatici per anziani e disabili, non può superare il 50% della somma spesa e documentata (si procederà al rimborso solo in seguito a presentazione delle pezze giustificative);

6. Il sussidio a titolo di rimborso delle spese sanitarie non deve:

- superare per ogni nucleo familiare l'ammontare annuo di € 150,00, per le prestazioni di cui al punto a) e b) del precedente articolo 7;
- superare per ogni nucleo familiare l'ammontare annuo di € 250,00 per le prestazioni di cui al punto c) del precedente articolo 7;
- superare per ogni nucleo familiare l'ammontare annuo di € 400,00 per le prestazioni di cui al punto d) del precedente articolo 7.

Art. 9 Modalità di presentazione della domanda .

1. Ai fini dell'erogazione dei contributi sarà osservata la seguente procedura:

- a. Presentazione, da parte degli interessati, di una richiesta su modulo prestampato dall'Ente, completa di:
 - dichiarazione attestante la situazione reddituale del richiedente relativa all'anno precedente;
- b. Valutazione della richiesta da parte dell'operatore del Servizio Sociale del Comune e suo parere ai fini del provvedimento, tale valutazione viene effettuata tramite la stesura di un'apposita relazione sul caso.

2. Nel caso di richiesta di rimborso spese mediche il Servizio Sociale potrà avvalersi nella valutazione della richiesta di una scheda normativa:

Contributo economico concesso al nucleo familiare _____ per l'anno _____

Tipo di prestazione sanitaria per cui si dispone l'intervento	Durata e costo presunto della terapia	Prescrizione medica del ...	Importo che si propone di stanziare	Data	Firma del Resp. Del procedimento
Acquisto farmaci					
Pagamento ticket					
Prestazioni specialistiche					
Acquisto specialità per profilassi					
Rimborso spese viaggio					

Dal quale risulta :

- a. la somma che il Servizio Sociale del Comune pone a disposizione, viste le certificazioni mediche, del beneficiario dell'intervento;
- b. la prestazione sanitaria (prestazioni sanitarie specialistiche particolarmente onerose, acquisto di farmaci onerosi e non mutuabili, acquisto di specialità medicinali indispensabili alla profilassi non obbligatoria, pagamento ticket sulle ricette) per cui è stato disposto l'intervento e, se conosciuto, il relativo costo.

3. Nella richiesta per rimborso spese sanitarie deve essere obbligatoriamente allegata:

- certificazione medica attestante la durata ed il costo della terapia¹, o copia della richiesta dell'intervento specialistico, per cui si richiede il contributo;
- copia delle prescrizioni di farmaci e/o interventi specialistici emessi nel rispetto delle norme del Servizio Sanitario Nazionale e allegato scontrino fiscale o ricevuta fiscale o fattura.

Qualora l'utente richieda il rimborso delle spese di viaggio e/o di soggiorno per essersi sottoposto a terapie al di fuori del territorio coincidente con il Distretto Sanitario di appartenenza del Comune, deve documentare adeguatamente le spese sostenute (es. presentazione di biglietto ferroviario, ricevute di hotel ecc...).

4. E' facoltà dell'Ufficio Comunale:

- a. richiedere compatibilmente con la normativa vigente, ogni atto o documento ritenuto utile ai fini della richiesta così come acquisire, ovunque disponibile, ogni elemento di conoscenza;
- b. assicurarsi che la scelta dell'utente relativamente alla prestazione sia stata la più conveniente (es. la visita specialistica presso una struttura pubblica o convenzionata deve preferirsi a quella privata, almeno che non sia dimostrata l'urgenza).
- c. Nel caso in cui si richiedano il rimborso delle spese di viaggio la categoria di hotel, pensione o residence non può essere superiore al tre stelle (***)

Art. 10 Nucleo familiare.

1. Ai fini dell'erogazione di detto sussidio viene tenuto conto del reddito posseduto da ciascun componente il nucleo familiare. Per nucleo familiare di riferimento s'intende la famiglia anagrafica, nel caso in cui il richiedente abbia un'età superiore ai 65 anni la famiglia è composta dal solo richiedente e dall'eventuale coniuge.

Art. 11 Domanda di rimborso.

1. Le domande di rimborso devono essere inoltrate al competente Ufficio Servizi Sociali.

2. La domanda è compilata su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali e deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione dei redditi dell'anno precedente;
- certificazioni (ricevute fiscali ecc...) se relative a spese per le quali si chiede il rimborso;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003..

3. Resta chiaro ed inteso che l'Amministrazione comunale rimborserà solo somme riguardanti spese certificabili e non presunte (delle quali non si hanno cioè documenti certi) e che comunque le spese devono essere sempre anticipate dal soggetto richiedente, in nessun caso l'Amministrazione provvederà ad anticipare somme agli utenti.

¹ Nel caso in cui la terapia deve essere fatto per un periodo di tempo lungo.

Art. 12 Istruttoria della domanda.

1. In ottemperanza all'art. 2 della Legge 07.08.1990 n. 241 l'Ufficio competente deve provvedere a comunicare all'interessato l'accoglimento o le ragioni del diniego o la necessità di ulteriore documentazione.

2. Entro 60 gg. massimi dalla presentazione dell'istanza, l'Ufficio competente provvederà alla valutazione delle domande circa l'ammissibilità alla contribuzione e provvederà alla quantificazione del rimborso in base alle risorse disponibili in Bilancio. Qualora in Bilancio non ci siano risorse sufficienti il responsabile del servizio sociale provvederà a darne comunicazione al richiedente e richiederà alla giunta comunale di apportare apposita variazione al Bilancio.

Art. 13 Pagamenti.

1. Il responsabile del servizio provvederà entro il termine stabilito dall'art.12 del presente regolamento ad effettuare a favore degli aventi diritto la liquidazione di quanto dovuto, previo assunzione del necessario impegno contabile. Il mandato di pagamento sarà effettuato a cura del servizio di ragioneria.

Art. 14 Revoca dei benefici.

1. Qualora sia accertata l'omessa o infedele dichiarazione dei redditi e della situazione patrimoniale, il responsabile del servizio dispone la revoca dei benefici concessi. Questo consegue anche la restituzione di quanto il dichiarante ha ricevuto.

In questo caso il responsabile provvede all'invio di una puntuale informativa personalizzata circa l'entità dell'indebito, le cause che lo hanno determinato e le modalità di recupero, con l'eventuale concessione di congrua dilazione che tenga conto della situazione personale e patrimoniale del debitore.

Art. 15 Contenzioso.

1. Per le controversie relative all'applicazione del presente regolamento si fa riferimento alla Legge n. 1034 del 06.12.1971 e succ. mod. ed int.

Art. 16 Diritto alla privacy.

1. I dati personali acquisiti con la richiesta di concessione di contributo non possono essere utilizzati se non per le finalità specifiche previste dal presente regolamento.

I dati personali acquisiti tramite la dichiarazione dei redditi possono essere comunicati al Ministero delle Finanze e alla Guardia di Finanza ed alle amministrazioni certificanti per i controlli previsti.

2. I dati sensibili contenuti nelle certificazioni mediche saranno coperti dal più stretto riserbo e non potranno essere in nessun modo ceduti ad altri.

Art. 17 Controlli.

1. Il responsabile del servizio dovrà espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, nel caso in cui la situazione reddituale e patrimoniale dichiarata sia in contrasto con il tenore di vita di chi chiede le prestazioni il responsabile potrà chiedere il confronto dei dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti

ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze.

Art. 18 Norme di rinvio

1. Per quanto non specificato dal presente regolamento, si fa riferimento a quanto stabilito dalle norme regionali e nazionali in materia.

Art. 19 Pubblicità

1. A norma dell'art. 22 della Legge 07.08.1990 n. 241, copia del presente regolamento è messa a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.

2. E' fatto carico al Responsabile competente darne la più ampia diffusione nei modi che riterrà più opportuni.

Art. 20 Modifiche al presente regolamento.

Il presente regolamento può essere modificato dal competente organo che lo ha approvato.

Art. 21 Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello in cui è divenuto esecutivo ad ogni effetto l'atto deliberativo della sua adozione.

Art. 22. Articoli del regolamento.

Il presente regolamento consta di n. 22 art. compreso il seguente.